



2022/0160(COD)

5.10.2022

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD))

Relatrice per parere: Elsi Katainen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di accelerare la transizione energetica modificando la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (2018/2001/UE), la direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) e la direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia (2010/31/UE) al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e l'indipendenza energetica dell'UE. Ciò consentirà all'UE di adattarsi al cambiamento irreversibile causato dall'invasione russa non provocata in Ucraina, che ha modificato radicalmente l'ambiente operativo del sistema energetico dell'UE. La relatrice è del parere che l'UE dovrebbe porre immediatamente fine alle importazioni di energia dalla Russia, in quanto il paese viola quotidianamente i diritti umani e il diritto internazionale proseguendo la brutale guerra in Ucraina.

La relatrice è inoltre del parere che l'approccio adottato dalla Commissione per escludere gli impianti di combustione a biomassa dalle misure di REPowerEU non accelererebbe la transizione energetica verde né rafforzerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento e l'indipendenza energetica dell'UE, ma aumenterebbe invece il rischio che gli Stati membri realizzino una maggiore produzione di energia fossile. Per questo motivo, la relatrice propone che gli impianti di combustione a biomassa da includere nelle energie rinnovabili siano destinati a zone in linea con i criteri di sostenibilità concordati nella direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili. Ritiene che l'UE debba essere in grado di utilizzare e accelerare tutta la produzione sostenibile di energia rinnovabile al fine di raggiungere l'obiettivo aggiornato di aumentare la produzione di energia rinnovabile del 45 % entro il 2030. Tale approccio garantirà che l'energia precedentemente importata dalla Russia non venga sostituita nel mercato interno dalla produzione di combustibili fossili, come le centrali a carbone, bensì da soluzioni sostenibili basate sulle energie rinnovabili.

La relatrice reputa la bioenergia una componente importante del mix energetico, a condizione che la disponibilità di biomassa sia valutata in modo sostenibile, come avviene nei piani nazionali per l'energia e il clima. La promozione della bioenergia, compresa la produzione di biometano, è cruciale per il sostentamento degli agricoltori e l'occupazione nelle zone rurali. Offre soluzioni vantaggiose per tutti per quanto riguarda il clima e la redditività dell'agricoltura. La relatrice è del parere che, per accelerare la transizione energetica nell'agricoltura e nelle zone rurali, non sia necessario limitare il potenziale delle tecnologie delle energie rinnovabili solo all'elettricità, ma occorra includere anche il potenziale delle soluzioni basate sul biometano, il calore geotermico e l'idrogeno, che dovrebbero essere sfruttate e promosse appieno nelle politiche dell'UE.

La relatrice accoglie con favore l'obiettivo fissato nella comunicazione REPowerEU della Commissione di aumentare la produzione di biometano nell'UE ad almeno 35 miliardi di metri cubi entro il 2030. Propone di introdurre tale obiettivo nella direttiva di modifica al fine di accelerare la transizione verso le energie rinnovabili, in cui l'agricoltura e le zone rurali hanno un enorme potenziale inutilizzato. Per raggiungere tale obiettivo, la relatrice propone una nuova soglia per gli impianti di medie dimensioni di nuova costruzione e oggetto di revisione della potenza, che renderebbe il settore del biogas e del biometano compatibile con le misure di REPowerEU.

La relatrice ritiene che la produzione di energia da fonti rinnovabili, come la produzione di

biometano, debba essere incentivata nelle aree strettamente adiacenti ai siti agricoli e alle aziende agricole, e propone pertanto che tali aree siano coperte dalle zone di riferimento. Sostiene che la produzione alimentare dovrebbe sempre avere la priorità rispetto alla produzione di energia. Si dovrebbe fare un uso migliore dei flussi secondari della produzione agricola, il che dovrebbe essere al centro di questo regolamento nonché delle future misure dell'UE.

La relatrice è del parere che gli Stati membri e l'UE debbano accelerare l'introduzione dell'energia solare nel modo più efficiente possibile, il che può offrire nuovi modelli commerciali agli agricoltori e, a lungo termine, ridurre i costi energetici nelle zone rurali e nei siti agricoli. Ritiene che l'imposizione di un obbligo a tutti gli edifici pubblici e commerciali esistenti non sia né fattibile né conforme ai diritti di proprietà di coloro che hanno investito in edifici esistenti. Anziché imporre obblighi, gli Stati membri dovrebbero istituire e promuovere regimi di sostegno per la creazione di sistemi di energia solare per gli edifici esistenti.

La relatrice evidenzia la necessità di accelerare le procedure di autorizzazione e di ridurre gli oneri burocratici, in particolare nelle zone rurali, dove spesso risiedono operatori più piccoli con minori risorse. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che vi sia una sola domanda di autorizzazione amministrativa per ciascuna procedura autorizzativa.

La relatrice sottolinea che il massimale per il consumo energetico fissato dalla Commissione per conseguire l'obiettivo di efficienza energetica di almeno il 13 % entro il 2030 non dovrebbe ostacolare il raggiungimento della neutralità climatica da parte degli Stati membri prima del 2050 né dovrebbe rallentare la transizione verso l'economia dell'idrogeno, dal momento che la produzione di energia rinnovabile ha un enorme potenziale, soprattutto nelle zone rurali. In tale ottica, la relatrice invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto dei benefici climatici dell'obiettivo di efficienza energetica e del tetto massimo per il consumo energetico, nonché a procedere di conseguenza alla sua revisione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nel contesto del Green Deal europeo¹⁶, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ ha stabilito che l'Unione raggiunga la neutralità climatica nel 2050 e riduca le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030. Ciò richiede una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

¹⁶ Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento

(1) Nel contesto del Green Deal europeo¹⁶, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ ha stabilito che l'Unione raggiunga la neutralità climatica nel 2050 e riduca le emissioni di gas a effetto serra del 55 % entro il 2030. Ciò richiede una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato. ***Per conseguire l'obiettivo fissato e preservare la neutralità tecnologica, è opportuno mobilitare tutte le soluzioni di bioenergia.***

¹⁶ Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

¹⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che attualmente il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo queste emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e a ridurre l'inquinamento in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero.

Emendamento

(2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento di tali obiettivi, dato che attualmente il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo queste emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e a ridurre l'inquinamento in linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero. ***Poiché sia la produzione sia il consumo di energie rinnovabili aumentano a livello dell'Unione, i piani nell'ambito della politica agricola comune dovrebbero orientare i finanziamenti verso il biometano prodotto da biomassa sostenibile, in particolare i rifiuti agricoli e zootecnici.***

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il contesto generale determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia di COVID-19 ha provocato un'impennata dei prezzi dell'energia in tutta l'Unione, evidenziando in tal modo la necessità di accelerare l'efficienza energetica e aumentare l'uso delle energie rinnovabili nell'Unione. Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi, l'Unione dovrebbe concentrarsi sull'accelerazione della transizione verde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle emissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e definisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e le imprese

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ stabilisce per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nel piano per l'obiettivo climatico¹⁹ la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe salire al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione²⁰. In tale contesto, nel luglio 2021 la Commissione ha proposto, nel pacchetto per la realizzazione del Green Deal europeo, di raddoppiare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico nel 2030 rispetto ai livelli del 2020, in modo da conseguire una quota di almeno il 40 %. La comunicazione REPowerEU²¹ ha delineato un piano per rendere ***l'UE*** indipendente dai combustibili fossili russi ben prima della fine di questo decennio. La comunicazione prevede l'anticipazione di capacità eolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione e capacità supplementari di energia rinnovabile entro il 2030 per accogliere una produzione maggiore di idrogeno rinnovabile. Ha inoltre invitato i legislatori a valutare la possibilità di innalzare o anticipare gli obiettivi fissati per le energie rinnovabili. In tale contesto è opportuno aumentare fino al 45 % l'obiettivo dell'Unione in materia di rinnovabili per poter dare un deciso impulso alla loro diffusione, accelerando in tal modo l'uscita dalla dipendenza energetica dell'UE grazie alla disponibilità maggiore di energia sicura, pulita e a

Emendamento

(3) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ stabilisce per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nel piano per l'obiettivo climatico¹⁹ la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe salire al 40 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione²⁰. In tale contesto, nel luglio 2021 la Commissione ha proposto, nel pacchetto per la realizzazione del Green Deal europeo, di raddoppiare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico nel 2030 rispetto ai livelli del 2020, in modo da conseguire una quota di almeno il 40 %. La comunicazione REPowerEU²¹ ha delineato un piano per rendere ***l'Unione*** indipendente dai combustibili fossili russi ben prima della fine di questo decennio. La comunicazione prevede l'anticipazione di capacità eolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione e capacità supplementari di energia rinnovabile entro il 2030 per accogliere una produzione maggiore di idrogeno rinnovabile. ***Prevede inoltre di raggiungere l'obiettivo di 35 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2030.*** Ha inoltre invitato i legislatori a valutare la possibilità di innalzare o anticipare gli obiettivi fissati per le energie rinnovabili. In tale contesto è opportuno aumentare fino al 45 % l'obiettivo dell'Unione in materia di rinnovabili per poter dare un deciso impulso alla loro diffusione, accelerando in tal modo l'uscita

prezzi accessibili nell'Unione.

dalla dipendenza energetica dell'UE grazie alla disponibilità maggiore di energia sicura, pulita e a prezzi accessibili nell'Unione. ***L'Unione deve utilizzare tutta la produzione di energia rinnovabile sostenibile per raggiungere l'obiettivo del 45 % entro il 2030, e lo sviluppo della bioenergia è particolarmente essenziale se si considera che la biomassa solida, il biogas o il biometano sostituiscono l'uso di combustibili fossili convenzionali e riducono le emissioni di gas a effetto serra. Occorre tuttavia trovare un adeguato equilibrio tra la necessità, da un lato, di accelerare l'uso delle energie rinnovabili e, dall'altro lato, di garantire il proseguimento delle attività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese rurali.***

¹⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁹ Comunicazione della Commissione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).

²⁰ Punto 3 della comunicazione della Commissione COM(2020) 562.

²¹ REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final) ("comunicazione REPowerEU").

¹⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

¹⁹ Comunicazione della Commissione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).

²⁰ Punto 3 della comunicazione della Commissione COM(2020) 562.

²¹ REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM(2022) 108 final) ("comunicazione REPowerEU").

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e

Emendamento

(4) Uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e

relative infrastrutture è la lungaggine delle procedure amministrative. Tra gli ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative dei progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, i problemi di connessione alla rete, i vincoli per l'adeguamento delle specifiche tecnologiche durante la procedura autorizzativa o i problemi di personale delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o dei gestori di rete. Al fine di accelerare il ritmo di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile, è necessario adottare norme che semplifichino e abbrevino le procedure autorizzative.

relative infrastrutture *e al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici* è la lungaggine delle procedure amministrative, *unitamente alla mancanza di accettabilità pubblica*. Tra gli ostacoli figurano la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative dei progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, i problemi di connessione alla rete, i vincoli per l'adeguamento delle specifiche tecnologiche durante la procedura autorizzativa o i problemi di personale delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o dei gestori di rete. Al fine di accelerare il ritmo di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile, è necessario adottare norme *armonizzate* che semplifichino, *facilitino* e abbrevino le procedure autorizzative, *nonché le procedure di certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle reti per la produzione di energia rinnovabile, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001*.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La direttiva (UE) 2018/2001 razionalizza gli obblighi per semplificare le procedure amministrative d'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile introducendo norme sull'organizzazione e sulla durata massima della parte amministrativa della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile, coprendo tutte le pertinenti autorizzazioni a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti, e per la relativa connessione alla rete.

Emendamento

(5) La direttiva (UE) 2018/2001 razionalizza gli obblighi per semplificare le procedure amministrative d'autorizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile introducendo norme *armonizzate* sull'organizzazione e sulla durata massima della parte amministrativa della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile, coprendo tutte le pertinenti autorizzazioni a costruire, rivedere la potenza ed esercire gli impianti, e per la relativa connessione alla rete. *Tuttavia, nella pratica, è emerso che le procedure amministrative richiedono*

numerose semplificazioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alcuni dei problemi più comuni incontrati dagli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile riguardano le procedure stabilite a livello nazionale o regionale per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno **razionalizzare** taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile.

Emendamento

(7) Alcuni dei problemi più comuni incontrati dagli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile riguardano le procedure stabilite a livello nazionale o regionale per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno **accelerare, pur continuando a tutelare,** taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La diffusione accelerata dei progetti di energia rinnovabile potrebbe essere sostenuta da una pianificazione strategica condotta dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile riveduto per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Tali zone dovrebbero riflettere le rispettive traiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata ed essere identificate in base alle tecnologie di produzione di energia rinnovabile stabilite nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima degli Stati membri a norma dell'articolo 14 del

Emendamento

(8) La diffusione accelerata dei progetti di energia rinnovabile potrebbe essere sostenuta da una pianificazione strategica condotta dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile al fine di apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile riveduto per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Tali zone dovrebbero riflettere le rispettive traiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata ed essere identificate in base alle tecnologie di produzione di energia rinnovabile stabilite nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima degli Stati membri a norma dell'articolo 14 del

regolamento (UE) 2018/1999.

L'individuazione delle zone terrestri e marine necessarie dovrebbe tenere conto della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale offerto dalle diverse zone terrestri e marine per la produzione di energia rinnovabile secondo le diverse tecnologie, della domanda di energia prevista - in generale e nelle diverse regioni dello Stato membro - e della disponibilità delle pertinenti infrastrutture di rete, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, tenendo presente la capacità necessaria per far fronte alla crescente quantità di energia da fonti rinnovabili.

regolamento (UE) 2018/1999.

L'individuazione delle zone terrestri e marine necessarie dovrebbe tenere conto della disponibilità delle risorse energetiche rinnovabili e del potenziale offerto dalle diverse zone terrestri e marine per la produzione di energia rinnovabile secondo le diverse tecnologie, della domanda di energia prevista - in generale e nelle diverse regioni dello Stato membro - e della disponibilità delle pertinenti infrastrutture di rete, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, tenendo presente la capacità necessaria per far fronte alla crescente quantità di energia da fonti rinnovabili. ***La pianificazione strategica eseguita dagli Stati membri dovrebbe essere sostenuta da fondi dell'Unione, dato che l'individuazione delle zone terrestri e marine efficienti sotto il profilo dei costi per la produzione di energia rinnovabile comporta misure costose, come la mappatura solare o eolica.***

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La produzione di alimenti deve essere prioritaria rispetto alla produzione di energia e quest'ultima non dovrebbe comportare una riduzione della produzione alimentare o delle colture, ma le due attività possono e devono coesistere e avere sinergie. A tal fine, sarà necessario agevolare la produzione di energia rinnovabile nelle sue varie forme, in luoghi facilmente accessibili agli agricoltori e in linea con le esigenze dell'azienda agricola. Gli Stati membri devono evitare di designare come zone di riferimento i terreni agricoli produttivi e le superfici agricole caratterizzate dalla produzione di prodotti agroalimentari di

alta qualità e di prodotti con un legame particolare con il paesaggio e la cultura locali. Le fonti energetiche rinnovabili, come la produzione di biometano, dovrebbero essere incentivate nelle aree strettamente adiacenti ai siti agricoli (ossia in prossimità delle aziende agricole e dei siti agricoli) e nelle zone non agricole situate nelle aziende agricole. In via prioritaria, le zone di riferimento dovrebbero essere situate in prossimità degli utenti finali o delle zone con infrastrutture esistenti e nei siti in cui i flussi residui o i rifiuti agricoli possono essere utilizzati per la produzione di energia rinnovabile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe mirare ad assicurare che l'energia rinnovabile prodotta in tali zone, insieme agli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, ai futuri impianti di energia rinnovabile fuori da tali zone e ai meccanismi di cooperazione, sia sufficiente a conseguire **il contributo degli Stati membri all'obiettivo** dell'Unione di energia rinnovabile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

Emendamento

(13) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe mirare ad assicurare che l'energia rinnovabile prodotta in tali zone, insieme agli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, ai futuri impianti di energia rinnovabile fuori da tali zone e ai meccanismi di cooperazione, sia sufficiente a conseguire **l'obiettivo** dell'Unione di energia rinnovabile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 **e l'obiettivo di 35 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2030, come stabilito nella comunicazione REPowerEU, tenendo conto nel contempo delle specificità nazionali di ciascuno Stato membro in relazione ai suoi obiettivi.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 15

(15) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE. Tutti i progetti situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio elevato che il progetto causi gravi effetti negativi imprevisti dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE²⁵.

(15) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi imprevisti, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE. Tutti i progetti situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio elevato che il progetto causi gravi effetti negativi imprevisti dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE.

Data la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la valutazione dovrebbe essere effettuata entro sei mesi.

Data la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la valutazione dovrebbe essere effettuata entro **un periodo non superiore a** sei mesi.

²⁵ **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).**

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Vi è l'urgente necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici e di intensificare gli sforzi per decarbonizzare ed elettrificare il loro consumo energetico. Per poter installare tecnologie solari efficienti in termini di costi negli edifici in un momento successivo, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere "predisposti per il solare", vale a dire progettati per ottimizzare il potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento del sito, consentendo l'installazione proficua di tecnologie solari senza costosi interventi strutturali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di impianti solari adeguati nei nuovi edifici, residenziali e non residenziali, e negli edifici non residenziali esistenti. La diffusione su larga scala dell'energia solare negli edifici contribuirebbe notevolmente a proteggere i consumatori in modo più efficace dall'aumento e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, ridurrebbe l'esposizione dei cittadini vulnerabili a costi energetici elevati e apporterebbe maggiori benefici ambientali, economici e sociali. Al fine di sfruttare in modo

Emendamento

(25) Vi è l'urgente necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici e di intensificare gli sforzi per decarbonizzare ed elettrificare il loro consumo energetico. Per poter installare, **ove opportuno**, tecnologie solari **con potenziale di riduzione delle emissioni di CO₂** efficienti in termini di costi **e tecnicamente praticabili** negli edifici in un momento successivo, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere "predisposti per il solare", vale a dire progettati per ottimizzare il potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento del sito, consentendo l'installazione proficua di tecnologie solari senza costosi interventi strutturali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la realizzazione di impianti solari adeguati nei nuovi edifici, **comprese le costruzioni provviste di tetto utilizzate per attività agricole**, residenziali e non residenziali, e negli edifici non residenziali esistenti. **Le serre traslucide non dovrebbero essere soggette a tali obblighi in quanto i pannelli solari oscurerebbero la luce solare necessaria alla crescita delle colture.** La diffusione su larga scala

efficiente il potenziale degli impianti solari negli edifici, gli Stati membri dovrebbero definire i criteri, e le eventuali esenzioni, per la loro diffusione in linea con il loro potenziale tecnico ed economico valutato e con le caratteristiche degli edifici ***cui si applicherebbe questo obbligo.***

dell'energia solare negli edifici contribuirebbe notevolmente a proteggere i consumatori in modo più efficace dall'aumento e dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, ridurrebbe l'esposizione dei cittadini vulnerabili a costi energetici elevati e apporterebbe maggiori benefici ambientali, economici e sociali. Al fine di sfruttare in modo efficiente il potenziale degli impianti solari negli edifici, gli Stati membri dovrebbero definire i criteri, e le eventuali esenzioni, per la loro diffusione in linea con il loro potenziale tecnico ed economico valutato e con le caratteristiche degli edifici. ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'installazione di sistemi di energia solare negli edifici esistenti mediante regimi di sostegno. Al fine di garantire una transizione energetica equa, è opportuno tenere conto delle differenze nel livello di prosperità dei cittadini dell'Unione tra le regioni e gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i regimi di sostegno siano mirati a consentire la piena partecipazione alla transizione energetica e ad affrontare la povertà energetica, in particolare nelle zone rurali.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) L'incentivazione dell'energia solare mediante sovvenzioni e altri regimi di sostegno non dovrebbe precludere la vendita di tale energia alla rete da parte di fonti private, commerciali e agricole.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

(25 ter) Il settore agricolo può svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica delle zone rurali e all'interno delle comunità rurali, soprattutto in considerazione del decentramento della produzione. La possibilità di produrre energia solare come attività secondaria non dovrebbe pertanto limitarsi all'autoconsumo, bensì potrebbe essere presa in considerazione in combinazione, ad esempio, con altri tipi di produzione. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli agricoltori, attraverso meccanismi di finanziamento mirati, a installare impianti solari in azienda, e in particolare a sviluppare progetti agricoli nei nuovi edifici agricoli, e promuovere la produzione di biometano, al fine di consentire una più ampia diffusione delle energie rinnovabili, garantendo nel contempo un reddito supplementare per gli agricoltori. Gli impianti di produzione di energia su piccola scala nelle aziende agricole presentano un elevato potenziale nell'ottica di aumentare la circolarità nell'azienda trasformando i rifiuti e i flussi residui dell'azienda, tra cui il letame, in calore ed energia elettrica, ed è importante promuovere e incoraggiare gli agricoltori a investire in tali tecnologie. Il rafforzamento della rete nelle zone rurali dovrebbe essere fortemente incoraggiato in modo che le aziende agricole possano effettivamente apportare il loro potenziale contributo alla transizione energetica attraverso il decentramento della produzione di energia elettrica. Le località geografiche con alti livelli di irraggiamento dovrebbero essere considerate prioritarie, in quanto le materie prime per i pannelli solari sono una risorsa limitata. Inoltre, gli agricoltori e le loro organizzazioni rappresentative dovrebbero essere coinvolti nella designazione delle zone di riferimento.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle proiezioni successive di modellizzazione rendono tuttavia necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 dovrebbe essere fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 13 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari.

Emendamento

(28) La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle proiezioni successive di modellizzazione rendono tuttavia necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 dovrebbe essere fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 13 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari. ***Il conseguimento dell'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica di almeno il 13 % nel 2030 non dovrebbe ostacolare il raggiungimento della neutralità climatica prima del 2050 da parte degli Stati membri né dovrebbe rallentare il passaggio all'economia dell'idrogeno, settore in cui le zone rurali presentano un enorme potenziale. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare una valutazione d'impatto dei benefici climatici dell'obiettivo di efficienza energetica e del massimale per il consumo energetico, nonché procedere di conseguenza alla sua revisione.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

9 bis) "zona di riferimento per le energie rinnovabili": luogo specifico, terrestre o marino, che è stato designato da uno Stato membro come particolarmente adatto per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ***diversi dagli impianti di combustione a biomassa***;

Emendamento

9 bis) "zona di riferimento per le energie rinnovabili": luogo specifico, terrestre o marino, che è stato designato da uno Stato membro come particolarmente adatto per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo del 45 % entro il 2030, l'UE deve utilizzare tutta la produzione sostenibile di energia rinnovabile. Il presente emendamento garantisce che l'energia russa non sia sostituita dalla produzione di combustibili fossili dell'UE, come il carbone. Occorre osservare che lo scenario precedente, che prevedeva un obiettivo del 40 %, includeva già la bioenergia, senza la quale l'obiettivo non può essere raggiunto.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 45 %.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili, ***quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, punto 1)***, nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 45 %, ***tenendo conto delle specificità nazionali di ciascuno Stato membro in relazione a tale obiettivo.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono collettivamente che la produzione annua sostenibile di biometano, conforme ai criteri stabiliti dalla presente direttiva entro il 2030, si attesti ad almeno 35 miliardi di metri cubi.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di nuove tecnologie per le energie rinnovabili in progetti pilota in ambiente reale, per un periodo di tempo limitato, conformemente alla legislazione applicabile **dell'UE** e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema **elettrico** ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente.

2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di nuove tecnologie per le energie rinnovabili in progetti pilota in ambiente reale, per un periodo di tempo limitato, conformemente alla legislazione applicabile **dell'Unione** e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema **energetico** ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 ter – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Entro il [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli

(1) Entro il [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri individuano le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che servono ad apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva. Le zone sono commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

impianti **e delle relative infrastrutture di rete per la** produzione di energia da fonti rinnovabili che servono ad apportare i rispettivi contributi nazionali all'obiettivo di energia rinnovabile per il 2030 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva. Le zone sono commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. **La Commissione, insieme agli Stati membri, esegue una valutazione delle infrastrutture della rete elettrica in tutta l'Unione per accertarsi che siano idoneamente configurate per le energie rinnovabili e le capacità di microgenerazione. La Commissione dovrebbe attribuire priorità agli investimenti nelle infrastrutture della rete elettrica mediante la RTE-E onde facilitare l'inclusione di questo tipo di produzione di energia. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia, e in particolare i fornitori agricoli di energia su piccola scala, non siano ostacolati da limitazioni tecniche della rete e affrontano le eventuali limitazioni che impediscono ai gestori di rete di garantire che la rete sia in grado di aumentare il proprio approvvigionamento energetico.**

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 ter – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) della disponibilità di infrastrutture di rete, stoccaggio e altri strumenti di flessibilità pertinenti o della possibilità di creare tali infrastrutture di rete e

Emendamento

(c) della disponibilità di infrastrutture di rete, stoccaggio e altri strumenti di flessibilità pertinenti o della possibilità di creare tali infrastrutture di rete, **reti di**

stoccaggio.

teleriscaldamento e infrastrutture di stoccaggio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 ter – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) del potenziale e della disponibilità di biomassa sostenibile;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 ter – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) delle ripercussioni sull'ambiente e sulle attività agricole.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 ter – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone individuate per effetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

(3) Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone individuate per effetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, ***senza compromettere le rese e la produzione alimentare. Ciò comprende l'uso dei terreni per molteplici forme di produzione di energia rinnovabile, laddove le specificità geografiche e la disponibilità di terreni agricoli lo consentano.***

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri adottano uno o più piani che designano, nelle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di riferimento per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti. Nel o nei piani, gli Stati membri:

Emendamento

Entro [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri adottano uno o più piani che designano, nelle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, **previa consultazione di tutti i portatori di interessi**, zone di riferimento per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti. Nel o nei piani, gli Stati membri:

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – punto 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

(a) designano zone terrestri e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento

(a) designano zone terrestri e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi **o effetti significativi sulla produzione alimentare e sulle attività agricole**, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – punto 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

— danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti, le infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;

Emendamento

— danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti, le infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali **e agricoli, in particolare le coperture idonee di edifici agricoli, le strutture agricole e agroindustriali, altri siti aziendali**, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – punto 1 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **danno priorità alle zone nelle vicinanze degli utenti finali o alle zone con infrastrutture esistenti;**

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – punto 1 – lettera a – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **danno priorità alle zone o ai siti dove i flussi residui o i rifiuti agricoli possono essere utilizzati in modo sicuro per la produzione di energia rinnovabile;**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quater – punto 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

— **escludono** i siti della rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;

Emendamento

— **evitano** i siti della rete Natura 2000, ***i terreni agricoli produttivi, le zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità elevata e con un particolare legame con il contesto paesaggistico e culturale locale***, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri garantiscono, ove possibile e tenendo conto delle specificità di pianificazione degli Stati membri, che per i progetti di cui al presente articolo e i progetti per cui sono concesse più autorizzazioni sia presentata una sola domanda di autorizzazione amministrativa per ciascuna procedura autorizzativa, e incoraggiano il richiedente a fare uso dell'autorizzazione entro un termine stabilito.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – punto 2

Testo della Commissione

(2) La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

Emendamento

(2) La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, **o per gli impianti di biometano e di biogas con una capacità termica corrispondente alla soglia di esenzione di cui all'articolo 29, per gli impianti di produzione di energia su piccola scala nelle aziende agricole e per l'installazione di turbine eoliche di medie dimensioni**, per gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, quali ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della medesima direttiva per quanto riguarda i

Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della medesima direttiva per quanto riguarda i

progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, **ad eccezione degli impianti di combustione a biomassa**, compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva.

progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva.

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo del 45 % entro il 2030, l'UE deve utilizzare tutta la produzione sostenibile di energia rinnovabile. Ciò garantisce che l'energia russa non sia sostituita dalla produzione di combustibili fossili dell'UE, come il carbone. Occorre osservare che lo scenario precedente, che prevedeva un obiettivo del 40 %, includeva già la bioenergia, senza la quale l'obiettivo non può essere raggiunto.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulla conformità dello stesso alle norme e alle

Emendamento

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulla conformità dello stesso alle norme e alle

misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di riferimento, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. L'esame è ultimato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW. Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro 15 giorni.

misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di riferimento, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. ***Tutte le informazioni relative agli impatti ambientali fornite dal promotore del progetto sono rese accessibili al pubblico.*** L'esame è ultimato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW ***o agli impianti di biometano e di biogas con una capacità termica corrispondente alla soglia di esenzione di cui all'articolo 29.*** Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro 15 giorni.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 quinquies – comma unico

Testo della Commissione

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e

Emendamento

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e

dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, **senza sacrificare le opportunità di partecipazione dei singoli cittadini o dei loro gruppi di interesse.**

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 quinquies – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità nell'applicare tali disposizioni qualora gli obiettivi non siano in linea con i piani nazionali per l'energia e il clima. I valori ambientali, naturali e di sicurezza dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nel valutare l'impatto dei progetti in materia di energie rinnovabili.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 9 bis – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, ***consentendo l'installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo***

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, ***l'efficienza in termini di costi e la fattibilità tecnica dell'installazione***

dei costi.

nonché il potenziale di riduzione delle emissioni di CO₂, tenendo conto dei sistemi energetici in cui è integrata l'energia solare. Gli Stati membri valutano inoltre l'idoneità dell'installazione di pannelli solari in località geografiche con un basso potenziale di irraggiamento.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 9 bis – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *entro il 31 dicembre 2027, su tutti gli edifici pubblici e commerciali esistenti con una superficie utile superiore a 250 metri quadrati; nonché*

Emendamento

(b) *a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], gli Stati membri promuovono gli investimenti nell'energia solare negli edifici pubblici e commerciali esistenti mediante regimi di sostegno nazionali, forniscono le necessarie capacità amministrative, tecniche e finanziarie come pure incentivi per la realizzazione di investimenti nell'energia solare con tempi di ammortamento prevedibili, e massimizzano l'integrazione nella rete dell'energia fotovoltaica solare e delle risorse distribuite; nonché*

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 9 bis – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nuovi edifici che sono traslucidi per oltre il 50 %, come le serre.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
Riferimenti	COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 23.6.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Elsi Katainen 29.6.2022
Esame in commissione	31.8.2022
Approvazione	3.10.2022
Esito della votazione finale	+: 33 –: 8 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Attila Arakovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Dacian Cioloș, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropè, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Peter Jahr, Tom Vandenkendelaere

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ID	Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton
EPP	Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
RENEW	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Marc Tarabella

8	-
ECR	Krzysztof Jurgiel
THE LEFT	Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop
VERTS/ALE	Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropè, Sarah Wiener

4	0
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
NI	Dino Giarrusso

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti